COMUNE DI BOSA

Provincia di Oristano

DECRETO SINDACALE

DECRETO N. **13**

in data **03/10/2023**

OGGETTO:

Nomina Assessore comunale Arch. Macchiavello.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

IL SINDACO

PREMESSO che in data 16 giugno 2019 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare i seguenti articoli:

Articolo 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta

[…] 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. […]

Articolo 47 - Composizione delle giunte

[…]4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. […]

Articolo 64 - Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

4. (Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80.) Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.»;

Articolo 78 Doveri e condizione giuridica

[…] 3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. […]

5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province. […]

VISTO più in generale il Titolo III, Capo II, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e le successive norme integrative quali il D.L. 13 agosto 2011 n. 138, il D.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 e il D.lgs. 8 marzo 2013, n. 39;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 16 del 19/6/2015 che all'art. 1 **"Numero degli assessori comunali"**, comma 1, stabilisce:

"Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali), è sostituito dal seguente:
"2. Nei comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non è superiore a un quarto, arrotondato all'unità superiore, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il sindaco.";

CONSIDERATO che con deliberazione n. 41 del 1/8/2015 il Consiglio Comunale ha approvato in via definitiva la modifica dell'art. 28 dello Statuto Comunale "Composizione", al fine di uniformarlo all'evoluzione normativa di cui sopra, come segue:

"La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a 5 (cinque) tra cui il Vice Sindaco. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, assicurando la presenza di ambo i sessi.

Il vice Sindaco e gli Assessori possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio Comunale purché siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità per la carica di Consigliere."

PRESO ATTO delle dimissioni dalla carica di Assessore presentate in data 2/10/2023 dal Prof. Silvano Cadoni;

VALUTATA l'insussistenza delle cause di incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità, come da dichiarazioni rese ai sensi delle norme sopra richiamate;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

NOMINA

L'Arch. Guglielmo Stefano Maria Macchiavello nato il 1/7/1951, non facente parte del Consiglio comunale, quale componente della Giunta comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: **Ambiente, Turismo, Centro Storico, Portualità e Pesca, Programmazione, Viabilità, Agricoltura,** dando atto che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale così come richiesto dall'art. 47, commi 3 e 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DÀ ATTO

☑ che la delega conferita non priva il Sottoscritto Sindaco della titolarità delle funzioni, per cui resta salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare e, ove occorra, di revocare, in tutto o in parte, i provvedimenti del nominato Assessore e di dispensarlo in qualunque tempo dall'incarico lui conferito;
☑ che all'Assessore summenzionato sono estese, dalla data della nomina e fino alla cessazione dalla carica, le disposizioni in materia di indennità, di trattamento di missione, di rimborsi spese e di assicurazione previste per i Consiglieri comunali;

DISPONE

-che il presente decreto venga notificato all'interessato e comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta utile, come richiesto dall'art. 46, co. 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché al Segretario ed ai Responsabili di Area dell'Ente;

-la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni a fini di generale conoscenza.

Il presente atto costituisce anche, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, espressa designazione al soggetto sopra nominato per il trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento del proprio incarico, per la parte di trattamento la cui titolarità è esercitata dal sottoscritto. Il trattamento deve avvenire nel rispetto delle previsioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di *privacy* (Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come da ultimo modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101) nonché delle varie norme di settore.

IL SINDACO

Piero Franco Casula